

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1471}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLI, BALLARDINI, POSTAL, PISONI, MONTI
MAURIZIO, RIZ, MITTERDORFER, BENEDIKTER**

Presentata il 15 gennaio 1973

Sostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano all'Istituto nazionale assicurazione malattie nell'applicazione delle norme statali in materia assistenziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale, sono state ricostituite le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

Con tale provvedimento ogni competenza assistenziale svolta dall'INAM nel restante territorio nazionale è stata trasferita nelle rispettive province alle due Casse territoriali.

Con provvedimenti legislativi emanati nel tempo, sono stati estesi i compiti assistenziali affidati all'INAM con l'inclusione di nuove categorie di assistiti o con ampliamento delle prestazioni concedibili a categorie già assistite.

In virtù dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige e della legge regionale citata, tali compiti sono stati svolti dalle Casse di Trento e di Bolzano nei rispettivi territori di competenza.

Si è verificato che non sempre i provvedimenti legislativi statali con cui si disponeva l'estensione di benefici assistenziali in campo

nazionale facevano menzione nel testo della legge alla competenza delle Casse nell'ambito dei rispettivi territori, con ciò comportando dubbi di interpretazione fra gli Enti interessati, tali da rendere indispensabile un intervento del legislatore al fine di determinare i criteri generali che nei casi di specie dovranno trovare applicazione.

Con la proposta di legge che si propone all'attenzione degli onorevoli colleghi, viene sancita sia la competenza assistenziale delle Casse citate nell'ambito dei rispettivi territori, per quanto concerne gli obblighi assistenziali posti a carico dell'INAM da leggi dello Stato, sia il conseguente diritto delle Casse stesse alla partecipazione proporzionale ai provvedimenti di finanziamento disposti dalle leggi stesse.

Con l'articolo 3 viene disposta l'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 2 anche nell'attuazione di recenti leggi nelle quali era mancata l'esplicita menzione alle due Casse territoriali tra gli Enti titolati alla partecipazione ai relativi finanziamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, si intendono sostituite all'Istituto nazionale assicurazione malattie nell'applicazione delle norme statali in materia assistenziale, quando non siano nelle stesse menzionate e purché non ne siano espressamente escluse.

ART. 2.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo, partecipano alla ripartizione delle somme derivanti dai vari sistemi di finanziamento previsti in favore dell'Istituto nazionale assicurazione malattie dalle norme di cui all'articolo precedente.

La partecipazione delle Casse è altresì disposta quando vengono trasferite all'Istituto nazionale assicurazione malattie gestioni assistenziali con i relativi avanzi, precedentemente affidate ad Ente diverso.

La ripartizione sarà effettuata secondo criteri da stabilirsi fra l'Istituto nazionale assicurazione malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, mediante apposite convenzioni.

Nel caso in cui le convenzioni non possano essere stipulate, i riparti fra gli Enti predetti saranno disposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto.

ART. 3.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, in quanto tenute ad adempiere nell'ambito delle rispettive competenze agli obblighi assistenziali stabiliti dalle leggi 20 ottobre 1971, n. 944, 30 dicembre 1971, n. 1204, e 8 agosto 1972, n. 464, partecipano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse, ai finanziamenti che tali leggi prevedono a carico dello Stato e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore dell'Istituto nazionale assicurazione malattie, secondo i criteri di cui al precedente articolo 2.